



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

IL PROCURATORE AGGIUNTO  
Dott. Vincenzo Poone

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
EX ART. 408 - 411 c.p.p.

N. 5971/2015 R.G. Mod. Unico Noti

Il Pubblico Ministero;

Letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di:

Difeso di fiducia dall'avv.

Sottoposto ad indagini per i seguenti reati:

*Del. delitto di cui all'art. 348 c.p. perché esercitava continuativamente la professione sanitaria di fisioterapista presso lo studio del dott. \_\_\_\_\_, situato a \_\_\_\_\_*

*nonostante fosse privo delle abilitazioni prescritte dallo Stato per l'esercizio della professione (essendo in possesso unicamente del diploma di massaggiatore massofisioterapista e del diploma di laurea in scienze motorie). Fatti commessi a \_\_\_\_\_ dall'anno \_\_\_\_\_ ed accertati il \_\_\_\_\_ con permanenza.*

RILEVATO

**Che** all'indagato veniva notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per l'imputazione sopra indicata, sulla base degli atti d'indagine svolti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di \_\_\_\_\_ scaturiti da una segnalazione dell'Associazione Italiana Fisioterapisti circa presunte irregolarità dell'attività svolta dallo \_\_\_\_\_ presso lo studio \_\_\_\_\_

**Che** la difesa, a seguito della ricezione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., depositava una memoria, corredata di documentazione e di provvedimenti giurisprudenziali, evidenziando l'insussistenza del reato;

**Che**, rivalutati i fatti alla luce della memoria difensiva e dell'esame della legislazione vigente, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, non si ritiene vi siano elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria. Si evidenzia, in particolare, che:

- secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda la sentenza nel ricorso R.G. 2829/13, all. 2 alla memoria), il titolo di massofisioterapista triennale (che lo \_\_\_\_\_ possiede) è equipollente a quello di fisioterapista, indipendentemente dalla data di conseguimento del titolo (fino alle recenti pronunce giurisprudenziali, si riteneva che l'equipollenza sussistesse solo per i titoli conseguiti entro il 17.3.1999, interpretazione che avrebbe escluso l'equipollenza del titolo conseguito dallo \_\_\_\_\_);
- non appare rilevante quanto riferito da alcuni dei clienti dello \_\_\_\_\_, circa il fatto che lui, nel primo colloquio, si sarebbe

qualificato come fisioterapista e non come masso-fisioterapista. La distinzione appare difficoltosa per la persona comune e priva di un'approfondita conoscenza della legislazione vigente (si rammenta, peraltro, che vi è un aspro contenzioso tra associazioni di categoria diverse, in merito alla sua interpretazione, contenzioso ovviamente scaturito da ragioni economiche) e ben potrebbero i clienti non ricordare con esattezza la qualifica riferita dallo \_\_\_\_\_, il cui studio è, in ogni caso, correttamente indicato come studio di masso-fisioterapia;

- le prestazioni fornite dallo \_\_\_\_\_ nel suo studio professionale non sono proprie di altre figure professionali e lo stesso, come riferito dai pazienti, non ha mai formulato diagnosi mediche, limitandosi o a seguire, nelle prestazioni eseguite, le prescrizioni mediche, ovvero a consigliare esercizi o terapie da effettuare, sempre sulla base di diagnosi mediche preesistenti;

**RITENUTO**

Che s'imponga l'archiviazione del procedimento, per l'infondatezza della notizia di reato;

**CHIEDE**

Disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Asti, 3.3.2016.

IL PUBBLICO MINISTERO  
*dr.ssa Delia Boschetto*

Depositato nella Cancelleria del Giudice in data

TRIBUNALE DI ASTI  
 UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE IL R.G. GIP

Il \_\_\_\_\_ ha svolto le indagini preliminari.  
 E' intervenuta \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ P.M.;  
 Vista \_\_\_\_\_

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al proprio Ufficio, salvo che, il rittorito \_\_\_\_\_ persona di sua scelta indagato.

Asti, 23/3/2016

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE  
 PER LE INDAGINI PRELIMINARI